

CAPITOLATO TECNICO

NOLEGGIO DI GRUPPI FRIGORIFERI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MORGAGNI PIERANTONI DI FORLI' - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024

Responsabile Unico del Procedimento

Per. Ind. Paolo Vallicelli

Direttore di Esecuzione

Per. Ind. Fabio Campana

INDICE

ART.1-OGGETTODELSERVIZIO.....	3
ART.2-LUOGHIDIESECUZIONE	3
ART.3 –DURATADELL’APPALTO.....	3
ART.4-IMPORTODELL’APPALTO	3
ART.5 –EROGAZIONEDELLAFORNITURA	3
ART.6-MODALITA’DISVOLGIMENTODELSERVIZIODI MANUTENZIONE.....	4
ART.7 –PERSONALE.....	4
ART.8-ONERIACARICODELL’IMPRESA	4
ART. 9-FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	5
ART.10-DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO	6
ART.11-DIVIETODICESSIONEDELCONTRATTOEDIVIETODICESSIONEDEL CREDITO.....	6
ART.12-ACCORDO BONARIO.....	6
ART.13-IMPOSTA DI BOLLO	6
ART.14-OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
ART.15-PENALI	7
ART.16-FORO COMPETENTE.....	7
ART.17-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	7

ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto il noleggio di gruppi frigoriferi a servizio degli impianti di climatizzazione del Presidio Ospedaliero Morgagni Pierantoni dell'Azienda USL della Romagna ambito di Forlì, per un periodo di 13 settimane (da giugno 2024 a settembre 2024), al fine di garantire la climatizzazione estiva degli spazi del P.O. suddetto.

Il servizio, come specificato nei paragrafi che seguiranno è articolato in:

- a) Noleggio dei gruppi frigoriferi comprensivo di installazione, collegamento, scollegamento e rimozione;
- b) Servizio di manutenzione in garanzia.

L'affidatario si impegna ad effettuare i servizi sopra indicati con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato.

ART.2 – LUOGO DI ESECUZIONE

La fornitura del noleggio dei gruppi frigoriferi a servizio degli impianti di climatizzazione saranno svolti nel seguente fabbricato/area esterna, "Ospedale Morgagni-Pierantoni" Via Carlo Forlanini n. 34 – Forlì (Rif. planimetrie allegate).

ART.3 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata di 13 settimane (indicativamente dal 17/06/2024 al 15/09/2024).

La consegna, l'installazione e il collegamento agli impianti esistenti di tutte le apparecchiature dovrà essere terminata in tempo utile per il rispetto dei suddetti termini.

ART.4 – IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs 36/2023, il valore massimo complessivo presunto dell'appalto è pari a €. 31.950,00 (trentunomilanovecentocinquanta/00) di cui € 950,00 (novecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza oltre I.V.A.

ART.5 – EROGAZIONE DELLA FORNITURA

La ditta dovrà eseguire la fornitura oggetto del presente capitolato nel rispetto delle caratteristiche tecniche di seguito riportate, che contengono quindi tutti gli elementi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente nell'offerta presentata:

NOLEGGIO GRUPPI FRIGO Presidio Ospedaliero di Forlì: area circostante la centrale di produzione centralizzata di acqua refrigerata
N. 2 REFRIGERATORI D'ACQUA , completi di scambiatore a fascio tubiero, completi di pompa idraulica, serbatoio inerziale, controllo condensazione - Resa frigorifera kW 600 cadauno (acqua a 7°C e aria a 35°C), pressione sonora a 10 mt. non superiore a 65 dBA, Potenza assorbita kW 202 +25 kW (ventilatori) +11 kW (pompa idraulica) - 4 coppie raccordi flessibili in gomma da4" da 10 mt. completi di attacchi rapidi Bauer - n.4 set di flange con attacchi rapidi 4 " DN100 Pn16 – Durata prevista del noleggio 13 settimane. Si richiede inoltre la possibilità della limitazione di potenza dei gruppi frigo.

I termini di consegna ed installazione delle apparecchiature nonché di esecuzione dei servizi connessi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile.

La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire a cura, a rischio e a spese dell'Impresa, direttamente nelle aree sopra individuate e dovrà comprendere l'installazione, il collegamento alle reti esistenti predisposte nonché la messa in esercizio.

Ogni singola apparecchiatura deve essere consegnata unitamente alle copie della manualistica tecnica d'uso. L'Ente procederà, in contraddittorio con l'Impresa, ad eseguire sulle apparecchiature consegnate apposito test di funzionalità, entro 3 giorni di calendario dalla data di consegna e di installazione delle medesime.

L'Impresa è tenuta a prestare all'Ente, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione dell'Ente quanto eventualmente occorrente a tali operazioni.

In caso di non funzionamento dell'apparecchiatura, l'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese, entro il termine che verrà di volta in volta stabilito dall'Ente, all'eliminazione dei difetti riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte dell'Impresa, dell'avvenuta eliminazione dei difetti, l'Ente procederà ad eseguire nuovamente, con le medesime modalità, il test di funzionalità.

In caso di ulteriore esito negativo, l'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto e di far eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno all'Impresa e fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

Per verificare la funzionalità delle apparecchiature consegnate e installate si dovrà procedere all'accensione ed alla verifica del funzionamento delle apparecchiature fornite.

A fronte di tale operazione, sarà redatto un apposito verbale, sottoscritto dall'Ente e dall'Impresa. L'eventuale esito negativo del test di funzionalità eseguito darà luogo all'applicazione delle penali previste.

Sono a carico dell'Impresa tutti i rischi derivanti da perdite e/o danni alle apparecchiature o ai singoli componenti causati dal trasporto degli stessi fino all'area di installazione.

ART.6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio si intende attivo per tutta la durata del noleggio. Il servizio di intervento in garanzia, da svolgersi **entro 4 ore dalla chiamata** tramite personale qualificato, avrà lo scopo di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature, nel caso di guasti o malfunzionamento, e il ripristino dei medesimi in condizioni di efficienza.

L'eventuale sostituzione di parti di ricambio, di dispositivi accessori, deve essere effettuata con parti/dispositivi/prodotti originali.

Gli interventi dovranno essere erogati nel rispetto dei livelli di servizio illustrati di seguito.

Nel caso in cui non sia possibile ripristinare la piena operatività delle apparecchiature, entro i termini previsti, dovrà essere garantita, a cura e spese dell'Impresa, la disinstallazione, l'imballaggio, il ritiro ed il trasporto delle apparecchiature in questione per la riparazione. In tal caso, dovrà essere assicurata, a cura e spese dell'Impresa stessa, la sostituzione temporanea di quanto disinstallato con apparecchiature con le medesime caratteristiche originariamente presenti in quelle sostituite.

ART.7 – PERSONALE

Per l'erogazione dei servizi previsti al presente Capitolato, il Fornitore dovrà dotarsi di un adeguato numero di risorse tecnico/professionali.

Il personale addetto al servizio deve essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, esposto in modo visibile, dotato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e i dati identificativi del datore di lavoro. Durante lo svolgimento del servizio il personale deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle attività da svolgere e deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire in ogni occasione con diligenza professionale.

ART.8 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ente del buon andamento delle stesse, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Impresa non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro dell'Ente al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'Ente medesimo.

L'Impresa deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio. L'Impresa garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

L'Impresa si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, o di persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose dell'Ente o di terzi comunque presenti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo l'Ente, fatta salva l'applicazione delle penali e/o l'eventuale risoluzione del Contratto, ha diritto a richiedere all'Impresa il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi

imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

Il corrispettivo risultante all'atto dell'aggiudicazione si intende accettato dall'Aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile in modo assoluto.

L'Impresa non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

L'eventuale assicurazione dell'attrezzatura sarà a carico dell'Aggiudicatario. In ogni caso l'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale;
- data emissione ordine;
- Codice commessa: ≠0L06J9≠
- numero del DDT;
- dettaglio del servizio prestato;
- codice CIG, eventuale codice CUP se riportato in ordine.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA), Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. unico (per ricevimento fatture) 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari delle sedi operative di Ravenna tel. 0544/286527. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna", si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:

Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione

Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:

- Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione;
- Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario;
- Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario.

La stazione appaltante informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura."

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 120 c. 12 D.Lgs.

36/2023, fermo restando l'onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, Determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest'ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

ART.10 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle apparecchiature e/o delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Ente ha il diritto di respingere la prestazione e di intimare, con PEC, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 7 giorni entro il quale l'Aggiudicatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o al verificarsi della seconda contestazione effettuata dall'Ente ai sensi del comma precedente, l'Ente ha la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi il noleggio delle attrezzature in danno dell'Aggiudicatario e l'applicazione delle penali già comminate.

In ogni caso, l'Ente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Aggiudicatario dei maggiori danni subiti dall'Ente.

ART.11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' assolutamente vietato all'Aggiudicatario di cedere, senza l'espresso preventivo consenso scritto dell'Ente, il contratto di fornitura, sia direttamente sia indirettamente, mediante trasferimento, conferimento o affitto d'azienda o cessione dell'usufrutto dell'azienda, sotto pena di immediata risoluzione del medesimo e del risarcimento dei danni. E' vietato altresì cedere il credito.

Fusione, incorporazione, scissione, sono casi di successione a titolo universale tra persone giuridiche: in questi casi la nuova o le nuove società subentrano nella titolarità di tutti i rapporti in essere in capo alla società o dalle società preesistenti.

ART.12 – ACCORDO BONARIO

Nel caso di disputa o disaccordo tra l'Ente e l'Aggiudicatario, con riferimento all'interpretazione di una qualsiasi clausola del Contratto che verrà stipulato o ai rispettivi adempimenti, e comunque ogni volta in cui una delle parti ne faccia richiesta con congruo preavviso, ciascuna parte nominerà un rappresentante incaricato di incontrarsi con la controparte per risolvere la controversia.

I rappresentanti si incontreranno con la frequenza che le parti riterranno necessaria per raccogliere e scambiarsi tutte le informazioni relative al problema in discussione ritenute utili dalle parti per favorire il raggiungimento di una soluzione.

ART.13 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo dei contratti verrà pagata in misura proporzionale al valore del contratto con una soglia di esenzione per i contratti di valore inferiore o uguale a 40.000 euro, ed in base agli scaglioni riportati nella tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023

ART.14 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

La Ditta si impegna a rispettare:

- gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" - Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta (da cui può essere liberamente consultato e scaricato)
- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3, comma 7 della legge n.136 del 13/08/2010.

ART.15 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Azienda USL della Romagna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Azienda USL della Romagna si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei gruppi frigo, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'AUSL avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456c.c.
- per ogni giorno solare di ritardo per la manutenzione in garanzia rispetto alla data concordata con il DEC verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" - Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta, verrà applicata, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda USL della Romagna potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l'attrezzatura non risultasse funzionante, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.

ART.16 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in modo esclusivo è quella del foro di Ravenna.

ART.17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Paolo Vallicelli – paolo.vallicelli@auslromagna.it